



COMUNE DI PISTOIA

Settore : U.O. IGIENE AMBIENTALE

ORDINANZA

**Identificativo
Documento:**
936807

**NUMERO D'ORDINE
Registro Generale**

92

del

01/02/2012

OGGETTO:

**RETTIFICA ORDINANZA PROT. 1116 DEL 22.12.2011 DI DIVIETO DI
ABBRUCIAMENTO**

Richiamata l'ordinanza prot. 1116 del 22.12.2011 con cui si ordina il divieto di abbruciamento all'aperto in tutto il territorio comunale di residui vegetali e qualsiasi altro residuo;

Ricordato che il provvedimento è scaturito, a seguito delle risultanze dei dati della qualità dell'aria rilevati dalle stazioni di monitoraggio nel territorio della piana pistoiese, da cui si rileva il superamento dei limiti dell'inquinante PM 10 e su conseguente proposta dei tecnici facenti parte del tavolo tecnico (rappresentanti della Provincia, ARPAT, ASL e dei comuni di Agliana, Montale, Pistoia, Serravalle Pistoiese) previsto nel " *Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento della piana pistoiese per la riduzione delle emissioni di Pm10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nella provincia di Pistoia* ";

Tenuto conto che del territorio del comune di Pistoia fanno parte ampie zone pedecollinari e collinari con coltivazioni agricole (in particolare oliveti) soprattutto a carattere familiare e spesso in terreni terrazzati o comunque impervi, per cui ci possono essere difficoltà logistiche per il trasporto del materiale ad appositi centri o l'accumulo in attesa del termine dell'efficacia della ordinanza (31 marzo 2012);

Preso atto che la problematica sopraesposta è stata analizzata nella seduta del 31.1.2011 del tavolo tecnico di cui al Disciplinare richiamato ed è stato ritenuto che una più articolata definizione delle zone in cui, per la quota altimetrica in cui sono ubicate potrebbe essere meno intensa la diffusività ed il ristagno delle polveri sottili (PM 10), necessita di approfondimenti e studi tecnici che potrebbero essere richiesti ad ARPAT;

Valutato che i tempi per gli approfondimenti tecnici necessari sono comunque lunghi e pertanto, in attesa di stabilire più precisi criteri di zone e/o meteorologici, per una applicazione articolata del divieto di abbruciamento, si ritiene intanto di escludere, con le dovute condizioni, le zone pedecollinari e collinari dalla applicazione del divieto;

R E T T I F I C A

nel seguente modo l'ordinanza prot. 1116 del 22.12.2011:

è vietato l'abbruciamento all'aperto in tutto il territorio comunale di residui vegetali e qualsiasi altro residuo; **sono esclusi gli abbruciamenti di residui di potature di olivi nelle zone pedecollinari e collinari, comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- 1) i quantitativi inceneriti dovranno essere contenuti e per questo distribuiti nel tempo secondo le consuete pratiche della olivicoltura;**
- 2) dovranno essere esclusi i giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera.**

Sono fatte salve le norme contenute nell'art.19 del Regolamento comunale di Igiene (fasce di rispetto di almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili) e nel D.Lgs 152/2006 per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti (quindi anche tramite combustione) derivanti da attività lavorativa.

Rimangono invariate le altre parti della ordinanza prot. 1116 del 22.12.2011.

II SINDACO

RENZO BERTI